

UNIREDDITO 2005 U.L.

**CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE A PREMIO UNICO
CON CAPITALE ESPRESSO IN QUOTE
DI UN FONDO INTERNO ASSICURATIVO
E CON VALORE DI RIMBORSO MINIMO A SCADENZA**



COMMERCIAL UNION

Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano – Tel. 02.2775.1 – Fax 02.2775.204

Capitale Sociale Euro 429.713.613,12 (i.v.) – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) – R.E.A. di Milano n. 1284961 – Codice Fiscale, iscrizione al registro delle Imprese di Milano e Partita IVA n. 09269930153.

La Società ha sede legale e sociale in Italia – Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano

COMPAGNIA DEL GRUPPO  AVIVA

Gentile Cliente,

ci complimentiamo con Lei per aver scelto **UNIREDDITO 2005 U.L.** – CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE A PREMIO UNICO con capitale espresso in quote di un Fondo Interno Assicurativo e con valore di rimborso minimo a scadenza.

UNIREDDITO 2005 U.L. abbina i vantaggi tipici delle assicurazioni ad un profilo finanziario dinamico, offrendole l'opportunità di un flusso periodico di reddito, mantenendo la totale protezione del capitale.

Con tale prodotto, dedicato esclusivamente ai clienti di **UniCredit Banca S.p.A.**, Lei avrà a disposizione la consolidata esperienza nel settore di:

- UNICREDIT ASSICURA , Società controllata al 100% da UniCredit Banca S.p.A.
- COMMERCIAL UNION VITA, Compagnia di Assicurazione partecipata da UniCredit Banca S.p.A. e dal Gruppo AVIVA

Nel presente Testo Contrattuale potrà trovare tutte le informazioni relative al Suo contratto.

UniCredit Banca S.p.A. è comunque sin da ora a Sua disposizione per tutti i chiarimenti o le ulteriori informazioni di cui avrà bisogno.

Potrà, inoltre, far sempre riferimento ad UNICREDIT ASSICURA (tel. 02.39326001) e a COMMERCIAL UNION VITA (tel. 02.27751).

Con i migliori saluti.

UNICREDIT ASSICURA S.R.L.

SOMMARIO

INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA	4
GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO	
IL CONTRATTO	6
I TERMINI PIÙ USATI	7
ASPETTI LEGALI	8
NOTA INFORMATIVA	9
NORME CONTRATTUALI	19
• Condizioni di Assicurazione (Tariffa UE2)	19
• Regolamento del Fondo Interno Assicurativo CU R3	25

INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI*

* Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da COMMERCIAL UNION VITA S.p.A., da Società del Gruppo AVIVA e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto,
 - ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione,
- anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Società chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella Proposta-Certificato - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.

Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" - sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali) - strettamente strumentali all'erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri). Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), broker assicurativi, Società di Gestione del Risparmio, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, CIRT, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI, Forze dell'ordine ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. - Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775 447.

Senza tali dati la nostra Società non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

MODALITA' D'USO DEI DATI

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela.

I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell' "incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo AVIVA o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:

COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La Società informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone sempre un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a:

Servizio Privacy - COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447 - fax 02.2775.474 – email privacy_vita@avivaitalia.it

Il Direttore Generale è responsabile del trattamento dei dati personali per l'area Industriale Assicurativa.

GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO

IL CONTRATTO

Conservi con cura questo Testo Contrattuale **UNIREDDITO 2005 U.L. – CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE A PREMIO UNICO** con capitale espresso in quote di un Fondo Interno Assicurativo e con valore di rimborso minimo a scadenza, la *Proposta*, documento che attesta la Sua adesione al Contratto e con la quale si dà corso alla Sua posizione assicurativa e la *Lettera di Conferma*, che riceverà dalla Commercial Union Vita S.p.A., nella quale è indicato il numero definitivo di Polizza a cui dovrà fare sempre riferimento e dove sono illustrate le diverse informazioni inerenti al Suo Contratto.

Nel presente Testo Contrattuale sono indicate le Condizioni che regolano la vita del Suo Contratto, in particolare:

- la **NOTA INFORMATIVA**, che illustra le principali caratteristiche del Suo Contratto e descrive gli aspetti di maggiore rilievo delle Condizioni di Assicurazione e del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo;
- le **NORME CONTRATTUALI**, che comprendono:
 - le **Condizioni di Assicurazione**: si riferiscono in modo specifico al Contratto da Lei sottoscritto, un Contratto di Capitalizzazione a Premio Unico con capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo **CU R3** e con valore di rimborso minimo a scadenza. Il Fondo Interno Assicurativo CU R3 è stato predisposto dalla Società per il presente Contratto (Tariffa UE2);
 - il **Regolamento del Fondo Interno Assicurativo**: stabilisce le modalità di gestione del *Fondo Interno Assicurativo: CU R3*.

I TERMINI PIÙ USATI

Società: Compagnia di Assicurazioni - **Commercial Union Vita S.p.A.** - con la quale viene stipulato il Contratto;

Soggetto Incaricato: sportello di UniCredit Banca S.p.A. presso cui è stato stipulato il Contratto;

Contraente: persona, fisica o giuridica, che stipula il Contratto e si impegna a pagare il premio. È titolare a tutti gli effetti del Contratto;

Beneficiario: persona, fisica o giuridica, cui spetta il pagamento della prestazione prevista;

Conclusione del Contratto: il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha sottoscritto la Proposta e ha versato il premio pattuito;

Data di decorrenza: data da cui sono operanti le prestazioni del Contratto, in questo caso il martedì della settimana successiva alla data di ricevimento da parte della Società del premio pattuito. Nei martedì in cui - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, la Società considererà, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo;

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal Contratto. Il diritto può essere esercitato entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto;

Durata del Contratto: periodo durante il quale il Contratto è in vigore. La data di scadenza del Contratto è fissata all'ultimo martedì del mese di calendario in cui cade l'ottava ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contratto.

Data di scadenza: data in cui ha termine il Contratto ed alla quale viene corrisposto il Capitale a scadenza;

Premio Unico: importo che il Contraente corrisponde alla Società alla data di conclusione del Contratto;

Premio investito: importo che viene investito nel Fondo Interno Assicurativo pari al premio unico versato al netto del caricamento applicato (in funzione dell'importo del premio versato);

Capitale alla scadenza: importo corrisposto dalla Società al Beneficiario alla scadenza del Contratto;

Valore di rimborso minimo a scadenza: è il valore minimo che viene rimborsato alla scadenza. Tale valore di rimborso, prestato dalla Società, non potrà essere inferiore al 113,5% del maggior valore unitario delle quote del mese di calendario in cui cade la data di decorrenza del Contratto moltiplicato per il numero delle quote possedute alla data di scadenza del Contratto stesso;

Valore di riscatto programmato: prestazione corrisposta alle prime 7 ricorrenze annue pari al 2% del premio unico versato;

Quote: units del Fondo Interno Assicurativo nel quale viene investito al netto del caricamento il premio unico versato dal Contraente;

Valore unitario delle quote: è il valore di mercato delle quote, riferito al Fondo Interno Assicurativo, pubblicato sui principali quotidiani nazionali;

Controvalore delle quote: capitale, ottenuto moltiplicando il numero delle quote, possedute dal Contraente ad una determinata data, per il loro valore unitario alla stessa data;

Fondo Interno Assicurativo: Fondo - a cui possono partecipare persone fisiche o giuridiche - nel quale viene fatto confluire - convertito in numero di quote - il premio versato dal Contraente;

Riscatto (totale o parziale): diritto del Contraente di chiedere la liquidazione di tutto o parte del capitale maturato alla data di richiesta di riscatto. È possibile esercitare tale diritto solo dopo che sia trascorso interamente un anno dalla data di decorrenza del Contratto. Sono previste penalità in caso di riscatto entro i primi quattro anni dalla decorrenza del Contratto;

Valuta: il presente Contratto è stipulato in Euro e pertanto ogni calcolo ed ogni riferimento ad importi monetari avviene esclusivamente con tale valuta.

ASPETTI LEGALI

Impignorabilità ed inalienabilità sono due caratteristiche che contraddistinguono i Contratti di Assicurazione sulla Vita e di Capitalizzazione. Essi sono infatti esenti ai sensi del Codice Civile - fatte salve specifiche disposizioni di Legge - da pignoramento o sequestro (Art. 1923 del Codice Civile).

NORME CONTRATTUALI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - PRESTAZIONI ASSICURATE

Con il presente Contratto la Società contro il versamento di un premio unico si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati:

- una prestazione nel corso di validità del Contratto, come indicato al successivo punto 1.1 “PRESTAZIONE NEL CORSO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO”;
- una prestazione alla scadenza del Contratto come indicato al successivo punto 1.2 “PRESTAZIONE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO”.

1.1 PRESTAZIONE NEL CORSO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO

Il presente Contratto prevede che la Società corrisponda al Beneficiario designato per la prestazione nel corso di validità del Contratto, un riscatto programmato pari al 2% del premio unico versato. Il valore di riscatto programmato viene liquidato per le prime sette ricorrenze annuali del Contratto.

Tale importo è ottenuto disinvestendo un numero di quote del Fondo Interno Assicurativo determinato in base al valore unitario delle stesse dell'ultimo martedì del mese di calendario in cui cade la ricorrenza annuale del Contratto. Qualora - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, la Società considererà, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo.

Il pagamento del valore di riscatto programmato avverrà entro il 15° giorno lavorativo successivo all'ultimo martedì del mese di riferimento.

Dopo il pagamento del valore di riscatto programmato, il numero delle quote possedute dal Contraente diminuirà del numero di quote da disinvestire calcolato come sopra descritto.

Il valore di rimborso programmato non verrà pagato nel caso in cui:

- il Contraente non possieda il numero di quote necessario da disinvestire;
- il Contraente abbia richiesto il riscatto totale di cui all'Art. 11 “RISCATTO” entro la fine della settimana precedente l'ultimo martedì del mese di calendario in cui cade la ricorrenza annua del Contratto.

La Società riconoscerà al Beneficiario designato per la prestazione in corso di validità del Contratto, il valore di riscatto programmato al netto di una commissione pari a 10,00 Euro ed al netto delle imposte previste dalla Legge.

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di interruzione della prestazione in corso di validità del Contratto, entro e non oltre il 30° giorno che precede l'ultimo martedì del mese di calendario in cui cade la ricorrenza annua del Contratto.

L'interruzione della prestazione in corso di validità del Contratto, avrà effetto già nel corso dell'anno a cui la prestazione si riferisce; una volta richiesta tale interruzione il Contraente non ha più la possibilità di modificare la propria decisione, l'interruzione della prestazione risulta essere irrevocabile anche per gli anni seguenti.

Il Contraente per esercitare il diritto di interruzione deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato ovvero inviare alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta - al seguente indirizzo:

*Commercial Union Vita S.p.A.
Viale Abruzzi 94
20131 Milano*

1.2 PRESTAZIONE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto prevede alla scadenza contrattuale, la corresponsione, ai Beneficiari designati alla scadenza, di un valore di rimborso a scadenza uguale al maggior valore tra:

- il controvalore delle quote calcolato moltiplicando il numero delle quote possedute alla data di scadenza per il valore unitario delle stesse alla medesima data ovvero l'ultimo martedì del mese di calendario in cui cade l'ottava ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contratto;
- il valore di rimborso minimo a scadenza pari al controvalore delle quote calcolato moltiplicando il numero delle quote possedute alla data di scadenza per il 113,5% del maggior valore unitario delle quote del mese di calendario in cui cade la data di decorrenza del Contratto.

A tale capitale liquidato a scadenza verranno applicate le imposte previste dalla Legge.

Il valore di rimborso minimo a scadenza viene garantito dalla Società.

Art. 2 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Proposta, dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dal Regolamento del Fondo Interno Assicurativo, dalla Lettera di Conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto, firmate dalla Società stessa. Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le Norme di Legge.

Art. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha versato il premio unico pattuito e ha sottoscritto la Proposta.

Art. 4 - DECORRENZA DEL CONTRATTO

Le prestazioni di cui all'Art. 1 "PRESTAZIONI ASSICURATE" decorrono dal martedì della settimana successiva alla data di ricevimento, da parte della Società, del premio unico pattuito. Qualora - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, la Società considererà, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo.

La data di decorrenza del Contratto viene indicata nella Lettera di Conferma, che viene inviata al Contraente.

Art. 5 - PREMIO UNICO E MODALITÀ DI VERSAMENTO

L'importo del premio unico viene scelto dal Contraente in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate. Tale importo non può risultare inferiore a 10.000,00 Euro.

Il premio deve essere versato dal Contraente alla Società alla data di conclusione del Contratto.

Il pagamento del premio unico deve essere effettuato mediante procedura di addebito sul conto corrente del Contraente, appoggiato presso il Soggetto Incaricato.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio unico fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

A seguito del pagamento del premio unico e dell'avvenuta determinazione del capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo, la Società invierà al Contraente la **Lettera di Conferma** che contiene le seguenti informazioni:

- il numero di polizza;
- il premio unico corrisposto;
- il premio investito alla data di decorrenza;
- la data di decorrenza del contratto (che coincide con la data a cui il prezzo delle quote si riferisce);
- relativamente al Fondo Interno Assicurativo:
 - il numero delle quote acquistate a fronte del versamento effettuato;
 - il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

Art. 6 - DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ESPRESSO IN QUOTE

Questo Contratto si distingue dalle forme assicurative tradizionali in quanto il capitale viene espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo.

Ai fini della determinazione del numero di quote, il premio unico versato dal Contraente viene:

- diminuito del caricamento di cui al successivo Art. 10 "CARICAMENTO";
- diviso per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, della data di decorrenza.

Art. 7 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo viene determinato settimanalmente dalla Società e riferito a ogni martedì ai sensi del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo, pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale indicato al punto 1.2.1 della Nota Informativa "CARATTERISTICHE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO". La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo.

Qualora - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, la Società considererà, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme Contrattuali, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo.

Art. 8 - DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del contratto come disciplinato dall'Art. 3 "CONCLUSIONE DEL CONTRATTO" che precede.

Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato ovvero inviare alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta - al seguente indirizzo:

*Commercial Union Vita S.p.A.
Viale Abruzzi 94
20131 Milano*

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:

- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società antecedentemente alla data di decorrenza del contratto il premio versato;
- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società dal giorno della data di decorrenza del contratto il premio versato, maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle quote del martedì della settimana successiva al ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza del Contratto, moltiplicato per il numero delle quote acquisite alla data di decorrenza, al netto della spesa di emissione del Contratto, dovuta alla Società, pari a 50,00 Euro. Qualora - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, la Società considererà, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo.

Art. 9 – DURATA DEL CONTRATTO

Per durata si intende l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e quella di scadenza del Contratto nel corso della quale sono operanti le prestazioni.

La data di scadenza del Contratto è fissata l'ultimo martedì del mese di calendario in cui cade l'ottava ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contratto.

Il Contratto si scioglie solo nei seguenti casi:

- alla scadenza del Contratto;
- alla richiesta, da parte del Contraente, di liquidazione del riscatto totale.

Art. 10 – CARICAMENTO

Al premio unico versato dal Contraente viene applicato il seguente caricamento, in funzione dell'importo del premio versato:

IMPORTO DEL PREMIO UNICO	CARICAMENTO IN %
Da Euro 10.000,00 a Euro 499.999,99	1,50%
Da Euro 500.000,00 ed oltre	1,00%

Art. 11 - RISCATTO

Prima della scadenza del Contratto, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto.

Per esercitare la sua scelta il Contraente deve compilare ed inviare il Modulo di Richiesta di Liquidazione per il tramite del Soggetto Incaricato o inviare una comunicazione scritta alla Società a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto.

La Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto - parziale o totale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

RISCATTO TOTALE

Nel caso in cui il riscatto totale venga richiesto nel periodo in cui è in fase di liquidazione il valore di riscatto programmato - cioè nell'ultima settimana del mese di calendario in cui cade la ricorrenza annua del Contratto - , il valore di riscatto verrà calcolato al netto del numero delle units che verranno detratte per la liquidazione del valore di riscatto programmato.

Il valore di riscatto viene calcolato nei termini seguenti:

- a) il controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote del martedì della settimana successiva alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società per il numero di quote alla stessa data. Qualora - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, la Società considererà, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo;
- b) l'importo così determinato, viene ridotto in base alle penalità di riscatto determinate in funzione dell'epoca in cui viene effettuata la richiesta di riscatto ed indicate nella seguente tabella:

ANNI INTERAMENTE TRASCORSI	PENALITÀ DI RISCATTO
entro il 1° anno	riscatto non previsto
nel corso del 2° anno	2,50%
nel corso del 3° anno	1,50%
nel corso del 4° anno	0,50%
dal 5° anno	nessuna penalità

In caso di riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del contratto.

RISCATTO PARZIALE

Al Contraente è data facoltà di chiedere la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale. Il riscatto parziale non può essere richiesto nel mese di calendario in cui cade la ricorrenza annua del Contratto.

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri previsti per il riscatto totale, fatto salvo l'addebito di un'ulteriore commissione di 50,00 Euro, a condizione che:

- l'importo lordo riscattato risulti non inferiore a 2.500,00 Euro;
- il controvalore del capitale residuo espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo non risulti inferiore a 2.500,00 Euro;

In caso di riscatto parziale, il Contratto resta in vigore per le quote non riscattate, in riferimento alle quali restano confermate le condizioni previste dal presente Contratto.

Art. 12 - DECESSO DEL CONTRAENTE

In caso di decesso del Contraente - fatta salva l'avvenuta designazione del subentrante, da parte del Contraente stesso nella Proposta o nei modi previsti dalla Legge - uno fra gli aventi diritto, con annessa rinuncia degli altri, subentra nella contraenza, negli stessi diritti-obblighi del Contraente deceduto, con piena facoltà di disporre del contratto medesimo, in particolare ove ne ricorrano i presupposti, di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto al precedente Art. 11 "RISCATTO", oppure proseguire nel Contratto stesso fino alla sua naturale scadenza. Avranno facoltà, altresì, di variare il nominativo dei Beneficiari originari.

Colui che subentra nella Contraenza dovrà compilare il Modulo di Cambio Contraenza fornito dalla Società accompagnato dalla seguente documentazione:

- Certificato di morte del Contraente rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- se il Contraente NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio autenticata**, in cui risulti che il Contraente non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati gli eredi legittimi dello stesso, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela. Con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità;
- se il Contraente HA lasciato testamento: copia autenticata del testamento e/o verbale di pubblicazione dello stesso ed **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio autenticata** in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con il Contraente con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità.

Nel caso in cui il Contraente subentrante voglia esercitare il diritto di riscatto dovrà fornire i documenti indicati al successivo Art. 15 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ" oltre ai sopraindicati documenti.

L'importo da liquidare verrà determinato con le stesse modalità previste per il riscatto.

Art. 13 - PRESTITI

Il presente Contratto non prevede l'erogazione di prestiti.

Art. 14 - BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari, fatta dal Contraente e riportata in Proposta, può essere in qualsiasi momento modificata con richiesta scritta del Contraente alla Società, tramite il Soggetto Incaricato, oppure mediante disposizione testamentaria, nei termini previsti dal Codice Civile.

La designazione dei Beneficiari non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, alla scadenza del Contratto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Art. 15 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere:

- consegnate al Soggetto Incaricato, - previa compilazione del relativo Modulo di Richiesta di Liquidazione – indirizzate comunque a Commercial Union Vita S.p.A., Viale Abruzzi 94, 20131 Milano -;
- inviate a Commercial Union Vita S.p.A., Viale Abruzzi 94, 20131 Milano - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno -.

Le liquidazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria:

- da parte del Soggetto Incaricato;
- da parte della Società.

Tale richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata - distintamente per tipo di richiesta effettuata – dalla seguente documentazione:

IN CASO DI LIQUIDAZIONE DEL VALORE DI RISCATTO PROGRAMMATO

Per il pagamento dell'importo relativo al valore di riscatto programmato, è necessario che il Contraente consegni all'atto della sottoscrizione della Proposta ed indichi sulla stessa, oltre ai dati anagrafici del Soggetto designato a tale scopo, le seguenti informazioni:

- codice fiscale del Soggetto designato;
- coordinate bancarie dove accreditare l'importo (numero di conto corrente bancario, nome dell'Istituto Bancario, con relativi codici CAB ed ABI, intestatario del conto corrente bancario).

La Società provvede alla liquidazione dell'importo relativo al valore di riscatto programmato entro il 15° giorno lavorativo successivo all'ultimo martedì del mese di calendario in cui cade la ricorrenza annua del Contratto.

Nel caso in cui nel corso della durata contrattuale le indicazioni relative al pagamento dovessero essere modificate, sarà cura del Contraente comunicare per iscritto, almeno 60 giorni prima della ricorrenza annua, i nuovi estremi per la liquidazione che la Società dovrà utilizzare.

Qualora queste informazioni non fossero tempestivamente comunicate, e per tale motivo la liquidazione non andasse a buon fine, l'importo relativo al valore di riscatto programmato viene tenuto a disposizione dalla Società, fino al ricevimento della suddetta comunicazione. La liquidazione in questo caso verrà effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la nuove coordinate bancarie.

IN CASO DI LIQUIDAZIONE A SCADENZA

- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori, qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire, sarà sufficiente compilare il Modulo di Richiesta di Liquidazione, fornito dal Soggetto Incaricato, e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori, qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire, dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - copia di un valido documento di identità;
 - copia del codice fiscale;
 - dichiarazione sottoscritta dai Beneficiari a scadenza con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B. ed A.B.I.;
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata.

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO TOTALE E PARZIALE

- il Contraente dovrà compilare il Modulo di Richiesta di Liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, il Contraente dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - copia di un valido documento di identità;
 - copia del codice fiscale;
 - dichiarazione sottoscritta dal Contraente con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B. ed A.B.I.;
- nel caso di richiesta di riscatto parziale la modalità di richiesta è la medesima del riscatto totale; il Contraente dovrà comunque indicare l'importo che intende riscattare nel Modulo di Richiesta di Liquidazione. Solo in caso di invio della richiesta di riscatto parziale a mezzo posta, tale indicazione dovrà essere inviata unitamente alla documentazione indicata in caso di riscatto totale.

La Società si riserva di chiedere, in tutti i casi, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Nel caso in cui non venga fornito il numero di conto corrente bancario dei soggetti aventi diritto alla liquidazione, ogni pagamento viene effettuato presso la sede della Società o presso il Soggetto Incaricato.

Art. 16 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può costituirlo in pegno in favore di un terzo o comunque vincolare le prestazioni assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società, dietro raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dal Contraente, ne faccia annotazione su apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del contratto.

Nel caso di vincolo, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione e di variazione contrattuale, richiedono l'assenso scritto del vincolatario. Nel caso di pegno, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione e di variazione contrattuale, devono essere richieste dal creditore pignoratizio, che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente.

Art. 17 - TITOLARITÀ DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Fermo restando che il premio unico versato dal Contraente, al netto del caricamento, è investito, convertito in numero di quote, nel Fondo Interno Assicurativo, resta inteso che la titolarità del Fondo Interno Assicurativo rimane di proprietà della Società.

Art. 18 - IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto sono a carico del Contraente, o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

Art. 19 - DUPLICATO DELLA PROPOSTA

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare della Proposta del Contraente, lo stesso o gli aventi diritto, possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

Art. 20 - TRASFORMAZIONE

Il presente Contratto non può, in nessun caso, essere trasformato in altro tipo di Contratto.

Art. 21 - ARROTONDAMENTO

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà al Contraente ed ai Beneficiari sono indicati con due decimali. L'arrotondamento della seconda cifra avviene con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

Art. 22 – FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU R3

Art. 1 - ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari raggruppati nel Fondo Interno Assicurativo, denominato **CU R3**.

Il patrimonio del Fondo Interno Assicurativo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito.

La Società, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dal Contraente all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione del presente Fondo Interno Assicurativo con altri Fondi aventi analoghe caratteristiche.

In particolare si precisa che fra le cause di necessità di fusione del Fondo Interno Assicurativo con altro Fondo Interno Assicurativo avente analoghe caratteristiche si individua la consistenza patrimoniale del Fondo inferiore a Euro 5.000.000,00. Qualora la Società intenda dar corso all'operazione di fusione il Contraente riceverà una informativa preliminare con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza dell'operazione, con possibilità di riscatto senza penalità.

Il valore del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dalla Società per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

La valuta di denominazione del Fondo Interno Assicurativo è l'Euro.

Art. 2 - SCOPO, CARATTERISTICHE E PROFILO DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Lo scopo del Fondo Interno Assicurativo è di realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori di un Contratto espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo stesso con l'obiettivo minimo di raggiungere il livello del valore di rimborso minimo previsto alla scadenza del Contratto.

I rischi connessi all'investimento nel Fondo Interno Assicurativo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno Assicurativo, nonché dal rischio di cambio per le attività denominate in valute estere.

In particolare, l'investimento nel Fondo Interno Assicurativo è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento propri del Fondo stesso e comunque indirettamente quale effetto della sottoscrizione di quote di OICR, ai seguenti profili di rischio:

- il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, i quali risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico espresso dall'emittente (**rischio specifico**) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (**rischio generico sistematico**);
- il **rischio di interesse** tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;
- il **rischio di controparte** tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- il **rischio di liquidità** correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- il **rischio di cambio**, per le attività denominate in valute estere diverse dall'Euro.

Art. 3 - TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI

La caratteristica principale del Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dalla Società in strumenti finanziari e altre attività finanziarie denominate in qualsiasi valuta e oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali, tra cui quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) sia di diritto comunitario che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220, secondo la seguente ripartizione:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	100%
Monetario	0%	100%
Obbligazionario	0%	100%
Azionario	0%	20%

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono i Fondi Interni Assicurativi sono stati scelti in base alla loro potenzialità di crescita sul lungo periodo e alla loro solidità finanziaria.

La Società si riserva di affidare la gestione del Fondo Interno Assicurativo e le relative scelte di investimento a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento. L'impiego di tali strumenti finanziari sarà comunque coerente con il profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo.

Inoltre si prevede la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da Società del gruppo.

Gli eventuali crediti d'imposta su Fondi di diritto italiano, agevolazioni e commissioni retrocesse dai gestori non verranno riconosciute ai Contraenti ma vengono trattenute dalla Società o da terzi.

Art. 4 - PARTECIPANTI AL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Al Fondo Interno Assicurativo possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo stesso.

Art. 5 - SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Le spese a carico del Fondo Interno Assicurativo, trattenute dalla Società sono rappresentate da:

- a) Commissione di gestione applicata dalla Società: viene trattenuta settimanalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote del Fondo Interno Assicurativo stesso; è applicata sul patrimonio complessivo del Fondo Interno Assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo dei punti che seguono, ed è pari allo 0,95% su base annua.
- b) Gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività.
- c) Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote.
- d) I compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all' Art. 7 "REVISIONE CONTABILE" del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo.
- e) Ogni altro onere, anche fiscale, posto a carico del Fondo.
- f) Commissioni di gestione applicate dalla SGR: sul Fondo Interno Assicurativo gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità. La percentuale massima delle commissioni prelevate da parte della Società di Gestione (SGR) è pari allo 0,35% su base annua.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione al Contraente, la Società potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso al Contraente è concesso il riscatto totale senza penalità.

Si precisa che la commissione massima applicata dalla Società di Gestione (SGR) alla data di costituzione del Fondo Interno Assicurativo non è superiore allo 0,25% su base annua.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possono gravare una serie di oneri ulteriori che riducono il valore unitario delle relative quote quali, ad esempio, le spese di pubblicazione del valore della quota, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, costi di banca depositaria e di transfer agent.

Art. 6 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E RELATIVA PUBBLICAZIONE

MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE:

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo Interno Assicurativo riferito a ogni martedì per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data il Fondo Interno Assicurativo. Qualora - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, la Società considererà, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo.

Il patrimonio netto settimanale del Fondo Interno Assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo di cui al precedente Art. 5 "SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO".

Il valore unitario delle quote, quale risulta dal prospetto settimanale, viene pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale indicato al punto 1.2.1 della Nota Informativa "Caratteristiche del Fondo Interno Assicurativo". La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo.

TEMPESTICA DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE:

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo sopra indicato è determinato settimanalmente dalla Società utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo medesimo il prezzo di mercato riferito ad ogni martedì ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.

Per “Evento di Turbativa dei Mercati” si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo, l’esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all’orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Alla data di costituzione il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo è convenzionalmente fissato ad Euro 5.

Art. 7 - REVISIONE CONTABILE

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Società redige il rendiconto della gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo. Entro un mese dalla data di redazione del rendiconto della gestione, il Fondo Interno Assicurativo è sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui al Decreto Legislativo del 24/02/1998 nr. 58 art. 161, e successive modificazioni che attesta la rispondenza di ogni Fondo Interno Assicurativo al presente Regolamento e certifica l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle quote.

L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è ammesso per soli fini di copertura o al fine di realizzare una gestione efficace del portafoglio del Fondo Interno Assicurativo nel rispetto comunque delle disposizioni introdotte dal provvedimento ISVAP nr 297/1996 e sue successive modifiche.

Il rendiconto della gestione, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente presso la sede della Società ultimata la verifica della Società di Revisione e comunque non oltre 30 giorni dalla sua redazione.

Art. 8 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

Il presente Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l’esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente. Tali modifiche saranno tempestivamente comunicate ai Contraenti.

Agenzia di Assicurazione



UniCredit Assicura S.r.l. – Sede Legale 20158 Milano – Bodio Center, Viale Bodio, 29 - Tel. 02.332214.1 – Fax 02.39314272
Capitale Sociale Euro 100.000 versato – Codice fiscale e Partita IVA 12292500159 – R.E.A. di Milano n. 1544176
Registro Imprese di Milano n. 317134/97
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UniCredito Italiano SpA